

Tribunale di Milano: risoluzione di contratto di fornitura software e sito web

Mercoledì 27 Settembre 2017

È di fondamentale importanza **determinare nel dettaglio le clausole di un contratto** avente ad oggetto: da un lato, (i) **la fornitura di un prodotto informatico** – nel caso di specie un *software* di gestione – e, dall'altra, (ii) **l'attività di implementazione dello stesso per consentirne l'interazione con un sito web**.

Il contratto stipulato tra una società editrice, committente, e una *software house* è stato considerato dal Tribunale di Milano come un negozio bilaterale con **obbligazioni di risultato**.

Il parametro per determinare il raggiungimento (o meno) del risultato – e quindi il corretto adempimento contrattuale della *software house* – nel caso di specie, **è riscontrabile proprio nel confronto operato dal giudice tra**

- **le clausole contrattuali**, che disciplinavano nel dettaglio le prestazioni oggetto del contratto (e di conseguenza qualificavano il risultato da raggiungere), e
- **le CTU effettuate su software e sito**, grazie alle quali **è stato possibile determinare le mancanze e le carenze delle prestazioni della software house** rispetto alle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti. **L'utilità economica** delle obbligazioni poste a carico della *software house*, infatti, **era costituita da tutte quelle prestazioni accessorie e successive alla mera fornitura del software che realizzano il risultato** oggetto del contratto e ne determinano la corretta esecuzione.

Tali prestazioni erano state **oggetto di contrattazione specifica**, in occasione della quale le parti avevano determinato le prestazioni (principali e accessorie), le modalità di esecuzione, le tempistiche e, in generale, il **risultato finale di un progetto** raggiungibile solo mediante l'esecuzione di un complesso di attività interconnesse.

Pertanto, **la mancata esecuzione di tali prestazioni** – determinanti il valore economico del contratto e il raggiungimento del risultato – **da parte della software house**, legittimano la parte committente **ad invocare l'inesattezza della prestazione, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno subito**.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa, con una recente pronuncia del 22 maggio 2017.

La sentenza è interamente consultabile sulla rivista on line "[Giurisprudenza delle Imprese](#)".

(Tribunale Ordinario di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa – Sezione "A" Civile, Sentenza del 22 maggio 2017, n.5752/2017)